SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 68

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2016.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Altavilla Milicia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo), per la durata di diciotto mesi, e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Domenico Fichera, dal viceprefetto aggiunto dottor Salvatore Tartaro e dal dirigente di II fascia, Area I dott.ssa Rosalia Eleonora Presti;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2015, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dottor Domenico Fichera in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;

Decreta

La dottoressa Michela Savina La Iacona - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Altavilla Milicia (Palermo) in sostituzione del dottor`Domenico Fichera.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2016
Interno, foglio n. 573

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2014, il consiglio comunale di Altavilla Milicia (Palermo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Domenico Fichera, dal viceprefetto aggiunto dottor Salvatore Tartaro e dal dirigente di II fascia, Area I dott.ssa Rosalia Eleonora Presti.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica datato 16 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2015, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dottor Domenico Fichera in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Michela Savina La Iacona quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Altavilla Milicia, in sostituzione del dottor Domenico Fichera.

Roma, 12 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A02246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2016.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, per l'anno 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;

Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2015, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera *a)* del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;

Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti;

Visto l'art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo;

Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di aggiornare, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 3 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015, secondo il prospetto "Certif.2015" e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai quali, in caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno, non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2015, comunicano, con il prospetto "Certif. 2015/A" e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che, nell'anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano mediante la compilazione del prospetto "Certif. 2015/B" che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2015, per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

5. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, con le modalità precedentemente indicate sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, lettera *b)* e seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:

- il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

7. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta, attesti:

- il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del patto di stabilità interno entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione.

9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

A. CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2015 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2015 (modello MONIT/15), come successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto.

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2015 che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2015, è stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello "Certif. 2015" risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2015, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto ("Certif. 2015/A") utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni, del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le province della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell'anno 2015, hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la compilazione del prospetto "Certif. 2015/B", che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2015 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" del modello MONIT/15 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015.

Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell'anno 2015 a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2015 mediante il patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce "Pag Res") non risulti inferiore ai predetti spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati mediante un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2015 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il predetto recupero viene effettuato in sede di certificazione del patto di stabilità interno 2015 (modello "Certif. 2015") attraverso la rideterminazione del "saldo obiettivo 2015 finale" per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del "patto orizzontale nazionale" 2015 e non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.

B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI PROSPETTI DELLA CERTIFICAZIONE

L'art. 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015, le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2015 del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà in sola visualizzazione il modello "Certif. 2015" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio ente.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 (ridu-

zione del fondo di solidarietà comunale, del fondo sperimentale di riequilibrio, nonché dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna) il sistema web genererà automaticamente il prospetto Certif. 2015/A che dovrà essere opportunamente compilato dall'utente.

Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno 2015 nell'ambito del patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", il sistema genererà automaticamente il prospetto "Certif. 2015/B", al fine di acquisire l'attestazione inerente all'utilizzo dei predetti spazi finanziari ai sensi del richiamato comma 6 dell'art. 4-*ter* del decreto legge n. 16 del 2012.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

- Fase 1: utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento";

- Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma di tutti i soggetti sopra indicati (rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;

- Fase 3: accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato". Per procedere con l'invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;

- Fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (ad esempio Sindaco o Responsabile Finanziario);

- Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato".

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it".

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2015. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2015.

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto della gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016), i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, del predetto articolo.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti:

- il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo);

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del T.U.EE.LL.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti:

- il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al successivo punto E, non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario *ad acta*.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera *b)* e seguenti, dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno.

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto di stabilità interno 2015 - SCADENZE

TERMINI	**31 marzo 2016**	**dal 1° aprile 2016**	**29 giugno 2016 (60 gg dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)**		**dal 30 giugno 2016**	**29 luglio 2016**		**dal 30 luglio 2016**
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*		
STATUS ENTE	-	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**
SANZIONI	-	le **sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti**, articolo 31, legge 183/2011	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	1) Le **sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti, articolo 31**, legge 183/2011 2) **fino alla data di invio** certificazione da parte del commissario *ad acta* : **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**	**le sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti**, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	**le sanzioni** previste dal comma 26, lett. b) e seguenti, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**

D. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - Chiarimenti

Come meglio precisato al paragrafo B.2.2 del decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 2015, il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 490 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità 2015, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL).

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell'art. 31, rientra, fra le spese, il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera *a)*, del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Conseguentemente, per consentire l'aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo, le città metropolitane e le province, entro il termine di trasmissione della certificazione del patto di stabilità interno 2015 (entro il 31 marzo 2016), modificano il dato riportato nella cella "FCDE" del prospetto "MONIT/15" relativo al monitoraggio del secondo semestre 2015, mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio". Qualora la certificazione sia stata già trasmessa, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, secondo le stesse modalità, entro e non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016).

Invece, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 - per i quali gli obiettivi programmatici dell'anno 2015 sono stati calcolati ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 78 del 2015 e ridotti di un importo proprio pari all'accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilità è richiesto innanzitutto l'aggiornamento dello stanziamento nel predetto fondo nel modello "OB/15/C" relativo agli obiettivi programmatici 2015-2018. In tal caso, i suddetti comuni che, entro il termine del 31 dicembre 2015, hanno trasmesso il modello "OB/15/C", provvedono all'aggiornamento del predetto accantonamento nel medesimo modello "OB/15/C" entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016) mediante la relativa funzione "Variazione modello". Il sistema applicativo web provvede, contestualmente, all'aggiornamento automatico del dato nella corrispondente voce "FCDE" del prospetto "MONIT/15".Qualora la certificazione sia stata già trasmessa entro il termine del 31 marzo 2016, successivamente al suddetto aggiornamento, è necessario trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, secondo le stesse modalità, entro e non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (entro il 29 giugno 2016).

E. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilità interno, non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

Certif. 2015

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	0
4	SALDO OBIETTIVO 2015	
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	0
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato**

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2015/A

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (Legge n. 183/2011)

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

DENOMINAZIONE ENTE ______________________________

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 183/2011

	(dati espressi in migliaia di euro)	Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2014 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2012-2014) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2015 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2015 - SPESA MEDIA (2012-2014)			0
7	Saldo Finanziario conseguito nel 2015 (come da certificazione 2015)			0
8	Saldo Obiettivo finale 2015 (come da certificazione 2015)			0
9 =7-8	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2015-Saldo Obiettivo finale 2015			0
10=9+6	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			0

Nota:

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26, art. 31, della legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, let. a), della legge n.183/2011

Certif. 2015/B

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e decreto legge n. 16/2012)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELL' UTILIZZO DEI MAGGIORI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO "ORIZZONTALE NAZIONALE" 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 4-TER, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2012

DENOMINAZIONE ENTE ____

SI DICHIARA:

che i maggiori spazi finanziari di cui all'articolo 4-ter, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono stati utilizzati nell'anno 2015 esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale per l'importo di ____________________ (in migliaia di euro).

16A02287

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 1° marzo 2016.

Indizione delle sessioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per i mesi di giugno e novembre 2016.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente "Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista";

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale";

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante "Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139";

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio, adottato con il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;

Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Vista la convenzione quadro, adottata con il Ministero della giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6 comma 4 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 2016;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2016 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista e di esperto contabile.

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2016 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2016 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista:

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile:

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

c) certificato di compimento del tirocinio, da attestare con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista e di esperto contabile presso la sede di Trento.

Art. 5.

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2016. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 22 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2016.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: GIANNINI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTT. COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2016

Ancona
Bari

Benevento (Univ. del Sannio)
Bergamo
Bologna
Brescia
Cagliari
Camerino
Campobasso (Univ. Molise)
Cassino
Castellanza (VA) Libero Ist. 'Cattaneo'
Catania
Catanzaro
Cosenza (Univ. Calabria)
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì (Univ. Bologna)
Genova
L'Aquila
Lecce
Macerata
Messina
Milano (Univ. Cattolica)
Milano (Bicocca)
Milano (Univ. Bocconi)
Modena
Napoli (Univ. Federico II)
Napoli (II Università)
Napoli (Univ.Napoli Parthenope)
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pescara (Un. G. D'Annunzio)
Pisa
Piacenza (Univ.Cattolica Milano)
Rimini (Univ. Bologna)
Roma 'La Sapienza'
Roma 'Tor Vergata'
Roma Tre
Roma (L.U.I.S.S.)
Salerno
Sassari
Siena
Teramo
Torino
Trento
Trieste
Udine
Urbino
Varese (Univ. dell'Insubria)
Venezia
Vercelli (Univ. Piemonte Orientale)
Verona
Viterbo (Univ. della Tuscia)

16A02274

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'Isola del Giglio del 30 settembre 2015, n. 75, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 16 febbraio 2016, n. 7909, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 16 febbraio 2016, n 77, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1308 del 2 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 24 marzo 2016 al 16 settembre 2016, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 6 agosto 2016 al 26 agosto 2016 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

3. Dal 24 marzo 2016 al 2 novembre 2016 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa;

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Al Comune dell'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 643

16A02318

DECRETO 11 marzo 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Procida.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 28 settembre 2015, n. 173, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1305 del 2 marzo 2016:

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 24 marzo 2016 al 25 settembre 2016, dal 28 ottobre 2016 al 2 novembre 2016 e dal 23 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale e regionale;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 646

16A02319

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2016.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i Regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti;

Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;

Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge n. 499/1999, è terminata il 30 settembre 2015;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Considerata la necessità di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2015 n. 4398, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 n. 20609 e s.m.i., inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione contributi volti alla valorizzazione dei prodotti DOP e IGP;

Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati a:

a) sviluppare azioni di informazione e di divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprietà, le caratteristiche e la qualità dei prodotti contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito prodotti DOP e IGP;

b) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP;

c) sviluppare azioni di monitoraggio sul mercato per verificare l'uso corretto delle denominazioni dei prodotti DOP e IGP;

d) favorire azioni che garantiscono un'adeguata protezione giuridica dei prodotti DOP e IGP.

Art. 2.

Iniziative

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente decreto, sia in campo nazionale che internazionale, possono essere finanziate:

A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) pubblicazione e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

c) informazione sui prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

d) scambi interaziendali di breve durata, ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

B) iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attività:

a) formazione professionale e acquisizione di competenze e attività dimostrative, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

b) studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014;

c) consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18 di tale Regolamento.

I progetti possono riguardare una o più attività indicate alla lettera *A)* ed una o più attività indicate alla lettera *B)*, di seguito lettera *A)* e lettera *B)*.

Art. 3.

Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo per le iniziative di cui alla lettera *A)* e alla lettera *B)*, del precedente art. 2, i seguenti soggetti:

a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

c) Associazioni temporanee di imprese, di seguito ATI, tra i soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* e/o gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP ed IGP.

Art. 4.

Soggetti esclusi

1. Non possono presentare istanza di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed ai sensi dell'art. 1, par. 4, punto *c)* del Regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014.

Art. 5.

Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato *B)*, che è parte integrante del presente decreto. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato *B)* del presente decreto.

2. I soggetti proponenti devono soddisfare, altresì, i requisiti di cui all'allegato I, articoli 1 e 2, del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 651 del 1° luglio 2014.

Art. 6.

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto devono pervenire - pena l'esclusione - al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 17.00 dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, secondo le indicazioni contenute nell'allegato *B)* del presente decreto.

Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato *B)* del presente decreto.

2. Il soggetto proponente può presentare un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera *A)* ed un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera *B)* del presente decreto in buste separate secondo quanto previsto dall'allegato *B)* del presente decreto.

3. Ogni istanza deve contenere, pena l'esclusione, tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato *B)* del presente decreto.

4. I soggetti proponenti che si costituiscono in ATI presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati.

5. È consentita la presentazione dell'istanza da parte di ATI non ancora costituite. In tale caso, il protocollo d'intesa, sottoscritto da tutti i soggetti, deve contenere l'impegno, nel caso di approvazione del progetto - entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione contributo- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di presentazione dell'istanza e qualificato come mandatario, al quale l'Amministrazione eroga l'eventuale contributo, pena la revoca dello stesso. In caso di ritiro di uno o più soggetti dall'ATI che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, l'Amministrazione revocherà il contributo.

6. L'istanza presentata dall'ATI deve contenere, pena l'esclusione, per ogni componente dell'ATI tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato *B)* del presente decreto.

7. Gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP e IGP - che possono partecipare come componenti di ATI - oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti DOP e IGP.

8. Non è consentito ai soggetti facenti parte di un'ATI di presentare istanza di contributo in forma individuale.

Art. 7.

Criteri e stanziamenti

1. I criteri, per la valutazione delle istanze di cui alle lettere *A)* e *B)* sono indicati all'allegato *A)*, che è parte integrante del presente decreto.

2. Le istanze sono ammesse a contributo come di seguito riportato:

lettera A

importo massimo di contributo 60.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

lettera B

importo massimo di contributo 250.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

3. Gli stanziamenti complessivi disponibili, per le lettere *A)* e *B)*, sono pubblicati sul sito del Ministero. La pubblicazione può avvenire successivamente alla data di presentazione delle istanze, di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.

Art. 8.

Iter *istruttorio e determinazione dei beneficiari e del contributo*

1. Con provvedimento direttoriale è istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione nonché a valutare quelle ammissibili assegnando ad ognuna un punteggio, utilizzando la scheda contenente i criteri di valutazione di cui all'allegato *A)* del presente decreto.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 65 purché abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 25 per il seguente criterio: "1. Coerenza delle attività previste nel progetto con il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente decreto" e 7 punti per il seguente criterio: "3. Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato", di cui all'allegato *A)* del presente decreto. I relativi soggetti proponenti sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito del Ministero.

3. Ai soggetti proponenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio della Commissione, entro 30 giorni dal termine dei lavori della stessa.

4. L'idoneità delle istanze presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

5. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, ed in base all'ordine di

graduatoria, come indicato al precedente art. 7, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso.

6. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando percentuali diverse di contribuzione indicate all'allegato *C)* che è parte integrante del presente decreto.

Art. 9.

Termini e modalità di concessione del contributo

1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'intesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione.

2. L'eventuale concessione delle varianti, le modalità e i tempi concernenti la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonché la presentazione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo sono contenute in specifici decreti direttoriali di concessione contributo.

3. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro 15 mesi dalla data di emanazione dei decreti di concessione contributo.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell'Ufficio PQAI IV – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca.

Art. 10.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.

Art. 11.

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all'annualità 2016, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto è fissato al 14 aprile 2016, entro e non oltre le ore 17,00, pena l'esclusione.

2. Le istanze possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

3. Gli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)* nonché l'art. 12, comma 1 del presente decreto, possono essere modificati con Decreti Direttoriali nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Il presente decreto è inviato all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 11 del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 639

ALLEGATO *A*

Scheda di valutazione Anno:

Soggetto proponente

Lettera:

	Criteri di valutazione	Punteggio	Voto Commissione
1	Coerenza delle attività previste nel progetto con il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere A) o B) del presente decreto	Max 30	
2	Qualità del progetto	Max 30	
3	Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato	Max 10	
4	Presentazione del progetto da parte del singolo Consorzio di tutela, di cui all'art. 3, lett. b)	4	
5	Presentazione del progetto da parte di Organismi a carattere associativo dei Consorzi, di cui all'art. 3, lett. a)	5	
6	Presentazione del progetto da parte di ATI, di cui all'art. 3, lett. c)	6	
7	Rilevanza nazionale dell'attività prevista dal progetto: Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza nazionale oppure tutte le attività hanno rilevanza nazionale I punteggi non sono cumulativi	3 4	
8	Rilevanza internazionale dell'attività prevista dal progetto: Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza internazionale oppure tutte le attività hanno rilevanza internazionale I punteggi non sono cumulativi	3 5	
	TOTALE	**100**	

Progetti non portati a termine nell'ultimo biennio -15

ALLEGATO *B*

COMPILAZIONE DELL' ISTANZA DI CONTRIBUTO

1. Le istanze devono pervenire - pena l'esclusione - entro, e non oltre, le ore 17.00 dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, al *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sito in via XX Settembre, n. 20 – 00187 Roma – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI IV*.
   Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

2. Le istanze, pena l'esclusione, devono pervenire in plico chiuso, timbrato e firmato su tutti i lembi di chiusura, dal legale rappresentante del soggetto proponente.
   Sul plico deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: ***"NON APRIRE – ISTANZA per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009"***

3. E' esclusa la possibilità di inviare le istanze via PEC.

4. L'istanza, da presentare in duplice copia, pena l'esclusione, deve:
   a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
   b) essere presentata su carta intestata del Consorzio o dell'Organismo di carattere associativo;
   c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009;
   d) indicare la dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la Partita IVA;
   e) recare la descrizione sintetica del progetto e delle attività, compresi tempi e luoghi di realizzazione dello stesso;
   f) indicare l'elenco sintetico dei costi previsti;
   g) indicare l'importo del contributo richiesto.

5. All'istanza, pena l'esclusione, deve essere allegata in duplice copia la seguente documentazione:
   a) una dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da realizzare e una tabella dettagliata dei costi (indicando costo unitario e costi totali per singola voce). La relazione deve contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A);
   b) il dettaglio dei costi comprensivo di una tabella, in formato excel, da fornire su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta etc.);

c) l'atto costitutivo. Tale allegato non deve essere fornito dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
d) lo statuto, dal quale si evinca la finalità della valorizzazione e della salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. Lo statuto non deve essere fornito dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
e) la delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione dell'istanza ai sensi del presente decreto;
f) l'organigramma della struttura organizzativa del soggetto proponente;
g) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, inerente il fatturato globale nell'ultimo biennio o che attesti il totale del bilancio annuo, per ciascun anno, degli ultimi due anni;
h) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
i) in alternativa alla lettera h), nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti o Amministrazioni, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve indicare in quale percentuale sono stati concessi i contributi;
l) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione;
m) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che elenchi le altre attività svolte, nell'ultimo triennio, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
n) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, in cui si comunica il conto corrente sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso;
o) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante che attesti che il soggetto proponente, dispone delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare le attività contenute nella proposta progettuale con particolare riguardo alle azioni di informazione e di trasferimento di conoscenze e di informazione, ove presenti;
p) di autorizzare la pubblicazione, in caso di concessione del contributo, dei propri dati, relativi a denominazione, sede, importo del finanziamento assegnato, partita IVA;
q) dichiarazione sostitutiva, redatta dal legale rappresentante, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno del soggetto proponente, per il quale si allega il fac simile, allegato D) al presente decreto. Tale dichiarazione va presentata unicamente dai soggetti proponenti che intendono partecipare alle iniziative previste dalla lettera B), di cui all'articolo 2 del presente decreto;
r) se l'istanza è presentata da un'ATI, la documentazione di cui alle lettere c), d), f), g), i), h), l), m), o), q) deve essere presentata da ogni componente dell'ATI, in duplice copia, unitamente al protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 4).

6. Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere redatte, pena l'esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

7. I soggetti proponenti ed i componenti dell'ATI devono altresì presentare, pena l'esclusione, l'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante dichiara quanto segue:

   a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
   c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
   d) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;
   e) che non è un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (U.E) n. 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del Reg. (U.E). n. 651/2014;
   f) che non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
   g) una dichiarazione che attesti che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni secondo il modello allegato E) al presente decreto.

8. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante ed i soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, a seconda della natura giuridica del soggetto, devono compilare - solo qualora presentino istanza per la lettera B) di cui all'articolo 2 del presente decreto- quanto segue:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da parte del legale rappresentante e dei soggetti indicati all'art. 85 del Decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, a seconda della natura giuridica del soggetto proponente riferita ai familiari conviventi di maggiore età secondo il modello allegato F) al presente decreto;
b) una dichiarazione del rappresentante legale - in caso di presentazione di domanda da parte di un Consorzio di tutela incaricato ai sensi della Legge del 21 dicembre 1999 n. 526 e del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 - dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei Consorzi e nel Società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento e ai soci o consorziati per conto dei quali le Società consortili o i Consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per ogni soggetto componente l'ATI devono essere allegate le dichiarazioni previste ai punti a) e b) del comma 8 solo nella documentazione allegata all'istanza della lettera B) di cui all'articolo 2 del presente decreto.

ALLEGATO *C*

SPESE AMMESSE E PERCENTUALI DI CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 e N. 651/2014

A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP

1) Spese ammesse per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti DOP e IGP, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del Reg. (UE) n. 702/2014:

Sono ammesse, per l'organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, le seguenti spese:

a) di iscrizione;
b) di viaggio;
c) di pubblicazioni e di siti web che annunciano l'evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore.

Per le pubblicazioni e le divulgazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti DOP e IGP sono ammesse le spese:

a) per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
b) di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui prodotti DOP e IGP.

I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

La spesa destinata ai premi simbolici è versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna.

I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

La percentuale di contributo non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Per le pubblicazioni, il riferimento all'area geografica deve corrispondere a quella individuata nei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP, IGP registrati dall'Unione europea.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

2) Spese ammesse per le attività di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti DOP e IGP.

Sono ammesse le seguenti spese:

a) di informazione;
b) di viaggio, soggiorno e vitto per i partecipanti;
c) di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

3) Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014.

Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

B) iniziative volte a garantire la salvaguardia e a sostenere lo sviluppo dei prodotti dop e igp

1) Spese ammesse per le azioni di formazione professionale, l'acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.) **ed attività** dimostrative per i prodotti DOP e IGP nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del Regolamento n. 702/2014

Sono ammesse le seguenti spese:

a. per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e attività dimostrative;
b. di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
c. di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Nel caso di attività dimostrative le spese ammesse in relazione agli investimenti sono le seguenti:

d. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali
e. spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilità.

Le spese di cui alla lettere d) ed e) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Nel caso attività dimostrative l'importo massimo del contributo è limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo.

2) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore DOP e IGP, nel rispetto dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'articolo 25 del Reg. (UE) 651/2014

Sono ammesse le seguenti spese:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché le spese per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) generali supplementari ed altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Prima della data di avvio del progetto finanziato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet sul sito indicato nel progetto medesimo:

- l'attuazione del progetto;
- gli obiettivi del progetto;
- la data prevista per la pubblicazione dei risultati previsti nel progetto;
- il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto quanto i risultati del progetto finanziato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore.

I risultati del progetto finanziato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

Il contributo è concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

I contributi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

3) Spese ammesse per attività di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Sono ammesse:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse. Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

4) Spese ammesse per attività di consulenza in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014 per i prodotti DOP e IGP

Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa quali quelli connessi alle normali attività quali la consulenza fiscale, legale o pubblicitaria.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

5) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore nel rispetto dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Il contributo concesso per il progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve riguardare studi di fattibilità e ricerca fondamentale.

Sono ammesse:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse per la ricerca fondamentale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse per gli studi di fattibilità. Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

ALLEGATO *D*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ ______________ nat__ a ______________ il ______________

residente a ________________________________ via __________

nella sua qualità di ____ della

Impresa____

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti ___

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

RESPONSABILI TECNICI*:

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

______, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

____

ALLEGATO *E*

Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____

nat_ a ___________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza ______________________________________n.____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data ____

firma leggibile del dichiarante(*)

ALLEGATO *F*

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____

nat_ a ____________________________ Prov. _________ il _________________ residente

a_________________________via/piazza____n.__________

Codice Fiscale____

in qualità di____

della società____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome_____________________________________Cognome___________________________________

Luogo e data di nascita________________________________residenza__________________________

Nome_____________________________________Cognome___________________________________

Luogo e data di nascita________________________________residenza__________________________

Nome_____________________________________Cognome___________________________________

Luogo e data di nascita________________________________residenza__________________________

Nome_____________________________________Cognome___________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________residenza__________________________

Nome____________________________________Cognome__________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________residenza__________________________

Nome____________________________________Cognome__________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________residenza__________________________

Nome____________________________________Cognome__________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________residenza__________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________ ____

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente a stampatello
la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria**.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

Art. 85 del D.Lgs 159/2011

Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche consortili, per	1. legale rappresentante

le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 percento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia

	mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa',nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

16A02316

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 marzo 2016.

Scioglimento della «Meridional Future Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria conclusa l'8 ottobre 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso il 18 novembre 2015 con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Preso atto che dalle risultanze ispettive si rileva che la società non persegue lo scopo mutualistico e che l'istruttoria effettuata da questo ufficio ha riscontrato la effettiva ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità previsto dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato, infatti, che gli ispettori hanno evidenziato che la cooperativa ha subappaltato i sevizi di carico e scarico delle pubblicazioni a diverse società nonostante il contratto di appalto stipulato con la «Diffusion Press» vieti gli affidamenti a terzi di tali servizi;

Considerato, altresì, che gli ispettori hanno evidenziato anche l'inattendibilità della contabilità dell'ente, suffragata persino da fatture emesse in favore di società subappaltate risultate in procedura liquidatoria a seguito di delibera di scioglimento;

Tenuto conto che le risultanze ispettive hanno anche evidenziato una scarsa partecipazione dei soci all'attività sociale a seguito di irregolare procedura di convocazione delle assemblee dei soci, la gestione della cooperativa in capo alla esigua platea sociale, peraltro legata da vincoli di parentela;

Considerato, infine, che gli ispettori hanno evidenziato indizi di violazioni di natura fiscale e tributaria;

Vista la nota n. 0013839 del 21 gennaio 2016 con la quale questo ufficio ha comunicato al legale rappresentante dell'ente l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. nei confronti della società cooperativa «Meridional Future società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;

Vista la nota del 9 febbraio 2016, pervenuta il 16 febbraio 2016, con la quale il legale rappresentante della cooperativa, anziché controdedurre in difesa, si è limitato a comunicare che la cooperativa aveva deliberato il proprio scioglimento anticipato e volontario con assemblea straordinaria in data 28 dicembre 2015, con verbale redatto dal notaio Angela Caputo, peraltro con motivazioni collegate alle risultanze del verbale di ispezione straordinaria e non riconducibili ai presupposti art. 2545-*duodecies* c.c.;

Considerato, quindi, che la cooperativa ha deliberato il proprio scioglimento sulla base delle irregolarità riscontrate al termine dell'ispezione straordinaria e non già a seguito di una autonoma valutazione, di fatto volendo eludere l'adozione del provvedimento sanzionatorio per atto dell'Autorità, proposto in sede ispettiva;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative, in data 24 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore perché dall'istruttoria sono emersi seri indizi di spurietà della cooperativa e tutti i presupposti codicistici dello scioglimento per atto dell'autorità per mancato perseguimento dello scopo mutualistico (frequente ricorso al subappalto, subappalto a terzi in violazione del contratto di appalto, contabilità inattendibile, indizi di evasione fiscale, ristretta base sociale con vincoli di parentela, irregolarità di convocazione delle assemblee);

Considerato necessario, nel caso, provvedere ad adottare lo scioglimento d'ufficio per atto dell'Autorità, al fine di sanzionare il carattere di spurietà dell'ente;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Gianluca Castiello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Meridional Future società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Napoli (codice fiscale 07739440639), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. ed il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977 (codice fiscale CSTGLC77E05F839N), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via degli Olmi n. 8 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A02286

DECRETO 7 marzo 2016.

Revoca dell'amministratore unico della «COOP. 3 Società cooperativa a r.l.», in Verona e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di revisione ministeriale conclusa in data 17 settembre 2014 dal quale si rileva che la cooperativa «Coop. 3 Società cooperativa a r.l.» con sede in Verona era stata diffidata a sanare - nel termine di 60 giorni - le irregolarità riscontrate;

Viste le risultanze ispettive del 30 dicembre 2014 dalle quali si rileva che la cooperativa si è sottratta all'accertamento ispettivo, rendendo impossibile accertare se l'ente abbia provveduto a sanare le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione;

Tenuto conto che dalla relazione di mancato accertamento conclusa in data 30 dicembre 2014 con la proposta di gestione commissariale, si rileva il permanere delle seguenti irregolarità:

Mancata esibizione del Regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001;

Omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2011/2012 e 2013/2014;

Omesso versamento del 3% degli utili d'esercizio maturati nell'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992;

Mancata documentazione della condizione di prevalenza con l'evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c. nella Nota Integrativa allegata al bilancio 2013;

Vista la nota ministeriale n. 0086371 trasmessa via PEC in data 9 giugno 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, veniva comunicato l'avvio del procedimento, che è risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa in quanto la stessa è risultata non attiva;

Vista la nota ministeriale n. 0086973 inviata il 9 giugno 2015 con raccomandata RR presso la sede legale della cooperativa, che è risultata senza esito;

Vista la nota ministeriale n. 0164814 inviata con raccomandata RR presso il domicilio del legale rappresentante in data 16 settembre 2015, che è risultata regolarmente ricevuta e sottoscritta dal destinatario;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Ezio Busato;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della soc. coop. «Coop. 3 società cooperativa a r.l.» con sede in Verona (C.F. 03947610238), costituita in data 4 maggio 2010 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948 (C.F. BSTZEI48D13L407N), domiciliato in Padova, in piazza A. De Gasperi n. 12, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 7 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A02285

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016. (Delibera n. 116/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i., recante norme sul Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 13 concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, che ha introdotto l'art. 6-*bis* del decreto legislativo 322/1989 concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Visto l'articolo art. 3, commi 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, nonché l'estensione di detto obbligo anche ai soggetti privati;

Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali funzionale alla costruzione di un set di indicatori di contesto a scala regionale e/o provinciale, utili nel calcolo del gap infrastrutturale e del fabbisogno perequativo a livello territoriale;

Visti gli articoli 13, 14 e 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedono, tra l'altro, la costruzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche a supporto al processo di attuazione del federalismo fiscale e al miglioramento della governance complessiva della finanza pubblica;

Vista l'art. 8-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", introdotto in sede di conversione dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, che riporta disposizioni riguardanti l'Istat e il Sistema statistico nazionale, modificando gli articoli 6-*bis*, 7 e 13 del d.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 con lo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure in materia di adozione del PSN e dei connessi atti di programmazione della statistica ufficiale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40, comma 2, convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, che prevede per le imprese una semplificazione degli oneri in materia di privacy mediante una revisione del Codice in materia di protezione dei dati personali, consistente nell'eliminazione dal campo di applicazione dello stesso dei dati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni;

Viste le proprie delibere 18 novembre 2010, n. 96 (*G.U.* n. 64/2011), 6 dicembre 2011, n. 92 (*G.U.* n. 67/2012), 26 ottobre 2012, n. 115 (*G.U.* n. 30/2013), del 28 gennaio 2015, n. 13 (*G.U.* n. 121/2015) con cui, in sede di approvazione del PSN e dei relativi aggiornamenti, si è invitato l'ISTAT a proseguire l'analisi dei costi delle attività programmate;

Vista la nota 3 novembre 2015, n. 578, con cui il Presidente dell'ISTAT chiede a questo Comitato l'approvazione del "Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016", trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) del 16 dicembre 2014;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 22 gennaio 2015;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica nella seduta del 21 settembre 2015;

Acquisito il parere favorevole espresso dell'Autorità garante per la protezione dei dati nella seduta del 29 ottobre 2015;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello nazionale e a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema Statistico Nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma;

Considerato che, per l'aggiornamento 2016 sottoposto ad approvazione, il PSN 2014-2016 prevede l'esecuzione di 864 progetti (in moderata riduzione rispetto agli 873 del precedente aggiornamento), dei quali 333 di competenza diretta dell'ISTAT, in leggera diminuzione rispetto ai 334 del 2015;

Considerato che per la realizzazione degli interventi programmati nel 2016 è stimata una spesa complessiva prossima ai 175,5 milioni di euro, di cui 148 milioni solo per i progetti a titolarità ISTAT (cifra in sensibile diminuzione rispetto ai 194 milioni per l'insieme del SISTAN nel 2015, di cui 164 milioni di competenza dell'Istat). La riduzione dei costi è dovuta ad una razionalizzazione dei lavori proposti, con l'eliminazione di residue ridondanze, l'accorpamento di lavori simili, l'individuazione di sinergie, oltre che all'uscita dalla programmazione di 42 lavori statistici per la sola ISTAT, solo in parte bilanciati da 41 nuovi lavori previsti e inseriti nel PSN;

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato l'Aggiornamento 2016 del Programma statistico nazionale 2014-2016, le cui linee guida, in accordo con la programmazione per l'intero periodo 2014-2016, sono rivolte:

al consolidamento ed al miglioramento della produzione statistica ufficiale;

alla prosecuzione nel lavoro di rinnovamento della produzione statistica, rendendola maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa nazionale e sovranazionale;

al rafforzamento delle tutela e delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari, trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica dai soggetti del SISTAN.

È approvato l'Aggiornamento 2016 del Programma statistico nazionale 2014-2016 con riferimento all'esecuzione dei progetti segnalati dall'ISTAT in qualità di Ente di raccordo e supervisione del SISTAN, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Invita:

l'ISTAT a proseguire nel processo di innovazione e miglioramento della produzione statistica, anche al fine di dare risposta tempestiva alle nuove istanze conoscitive emerse dai vari livelli istituzionali e territoriali;

l'ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suoi successivi aggiornamenti, nell'analisi dei costi delle attività programmate col PSN e a rafforzare ulteriormente la sua collaborazione con ministeri, amministrazioni regionali e locali e altri organismi pubblici italiani, anche attraverso la valorizzazione e l'integrazione di sistemi conoscitivi esistenti distribuiti tra più enti.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 471

16A02280

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sviluppo e coesione - riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari. (Delibera n. 99/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante le norme di riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» che all'art. 21 individua nella Regione l'autorità responsabile dell'istruttoria e del rilascio dell'autorizzazione in materia di immersione di materiali di escavo dei fondali marini e di ripascimento della fascia costiera;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare l'art. 142, comma 1, lettera *a)* che individua i territori costieri di interesse paesaggistico;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 109 che reca le disposizioni aggiornate in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di attività di posa in mare di cavi e condotte, prevedendo le fattispecie in cui l'autorizzazione compete alle singole Regioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, che regola i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2017/18/CE;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone, tra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», e in particolare l'art. 48 che ha introdotto, tra l'altro, le disposizioni in materia di dragaggio dei fondali dei porti non compresi nei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione, attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro tempore*, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la legge regionale della Regione Puglia del 30 novembre 2000, n. 20 e in particolare l'art. 15, comma 2, che attribuisce ai comuni provvisti di porto e non sede di Autorità portuale la delega per le attività di escavazione dei fondali;

Vista la legge regionale della Regione Puglia del 12 aprile 2001, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recante le «Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale»;

Vista la legge regionale della Regione Puglia del 10 aprile 2015, n. 17, che, nello stabilire le norme di disciplina della tutela e dell'uso delle coste, all'art. 6, comma 3, conferisce ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 31/1996), recante le Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015), recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Vista la propria delibera 30 gennaio 2014, n. 21 con la quale sono stati approvati gli esiti della ricognizione delle risorse del FSC 2007-2013 ai sensi della delibera di questo Comitato n. 94/2013;

Vista la propria delibera 20 febbraio 2015, n. 24 con la quale nell'ambito della regione Puglia è stata approvata la riprogrammazione delle risorse del FSC ai sensi della citata delibera n. 21/2014;

Vista la nota n. 1647 del 20 marzo 2015, con la quale il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro tempore* ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta di assegnazione di risorse finanziarie, a valere sulla dotazione della programmazione del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013, da destinare ad un programma di interventi per la riqualificazione ambientale dei tre porti della città di Bari denominati S. Spirito, San Giorgio e Palese, per un importo complessivo di euro 2.010.000;

Tenuto conto che alla suddetta nota n. 1647/2015 sono allegate la nota informativa per questo Comitato, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e le tre schede progettuali corredate dai rispettivi quadri economici, relative ai tre interventi sopra citati, predisposte dall'Assessorato ai lavori pubblici del Comune di Bari;

Preso atto che nelle suddette schede progettuali sono tra l'altro indicate le disposizione normative, tecniche e di attribuzione delle competenze concernenti l'attuazione degli interventi proposti;

Considerato che detti interventi riguardano la bonifica dei siti dei porti di S. Spirito, San Giorgio e Palese della città di Bari nell'ambito dei quali sono previsti il trattamento dei materiali dragati per la loro reimmissione in mare, il ripascimento di litorali limitrofi o il conferimento in discarica dei materiali inidonei;

Considerato che, sotto il profilo operativo, nei tre porti citati saranno effettuate le seguenti operazioni:

escavazione dei fondali per eliminare l'interrimento e ripristinare la profondità dei fondali;

nuova esecuzione della caratterizzazione (da aggiornare rispetto a quella eseguita nel 2006 ritenuta superata);

rilievo batimetrico dei fondali;

predisposizione degli atti amministrativi necessari ai fini delle necessarie autorizzazioni;

Considerato che per tali interventi di dragaggio, reimmissione in mare, ripascimento dei litorali limitrofi o l'eventuale conferimento in discarica sono previsti i seguenti costi progettuali:

a) euro 760.000,00 per l'intervento nel Porto di Santo Spirito dove è previsto il trattamento di un volume di 15.468 metri cubi di materiali dragati;

b) euro 430.000,00 nel porto di Palese dove è previsto il trattamento di un volume di 8.150 metri cubi di materiali dragati;

c) euro 820.000,00 nel porto di San Giorgio dove è previsto il trattamento di un volume di 17.200 metri cubi di materiali dragati;

Tenuto conto che la proposta prevede l'assegnazione di euro 2.010.000,00 di risorse FSC 2007- 2013, di cui euro 510.000,00 per l'anno 2016 e euro 1.500.000,00 per il 2017, la cui copertura è assicurata dalle risorse sottratte in via definitiva alla disponibilità delle Regioni del Mezzogiorno dalle disposizioni previste dalle delibere di questo Comitato numeri 21/2014 e 24/2015, relativamente al mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti;

Vista la nota n. 78846 del 16 ottobre 2015, acquisita agli atti della seduta preparatoria del CIPE, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato l'esigenza di specificare l'imputazione delle risorse da utilizzare per la copertura finanziaria, nonché una diversa articolazione della spesa, compatibile con i tempi di formalizzazione della delibera e con lo stadio progettuale degli interventi;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 1893 del 20 novembre 2015, con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento della nota informativa per il CIPE nonché la nota n. 279984 del 19 novembre 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Bari ha precisato che gli interventi nei tre porti di S. Spirito, San Giorgio e Palese, oggetto della presente delibera, sono stati inseriti nella proposta di programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche dell'Ente, in via di approvazione;

Vista la nota PCM-DPC 2197 del 18 dicembre 2015, come integrata dalla successiva comunicazione del 22 dicembre acquisita con protocollo DIPE n. 5539 in pari data, con la quale il Dipartimento per le politiche di coesione ha determinato in 140.446.158 euro l'ammontare della residua disponibilità finanziaria di cui alla richiamata delibera n. 21/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di una dotazione finanziaria da destinare agli interventi di riqualificazione ambientale dei porti minori nel Comune di Bari.

1.1. È assegnato al Comune di Bari l'importo di 2.010.000,00 euro, a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2007-2013, da destinare agli interventi di riqualificazione ambientale dei porti di Santo Spirito, San Giorgio e Palese, di competenza comunale.

1.2. La copertura finanziaria necessaria al finanziamento degli interventi proposti è assicurata dalla quota parte di risorse sottratte in via definitiva alla disponibilità delle Regioni del Mezzogiorno dalle disposizioni della delibera di questo Comitato n. 21 del 30 giugno 2014.

1.3. Il finanziamento è finalizzato all'esecuzione delle attività di dragaggio e di bonifica dei fondali, necessari anche ad eliminare l'interrimento dell'area portuale e a ripristinare una adeguata profondità dei fondali per la sicurezza delle imbarcazioni.

1.4. Le operazioni di dragaggio saranno seguite da azioni di bonifica del sito mediante trattamento dei materiali rimossi che dovranno essere gestiti in conformità ed in coerenza con la specifica normativa di settore.

1.5. La dotazione finanziaria di cui al punto 1.1., finalizzata all'attuazione degli interventi di dragaggio dei fondali, trattamento dei materiali ed eventuale loro reimmissione in mare, ripascimento dei litorali limitrofi o conferimento in discarica, è articolata secondo il riparto seguente:

a) euro 760.000,00 per l'intervento nel Porto di Santo Spirito, per il quale è previsto il trattamento di un volume di 15.468 metri cubi di materiali dragati;

b) euro 430.000,00 nel porto di Palese per il quale è previsto il trattamento di un volume di 8.150 metri cubi di materiali dragati;

c) euro 820.000,00 nel porto di San Giorgio per il quale è previsto il trattamento di un volume di 17.200 metri cubi di materiali dragati.

1.6. L'assegnazione finanziaria approvata con la presente delibera è articolata secondo il seguente profilo temporale:

euro 510.000,00 per il 2016;

euro 1.500.000,00 per il 2017.

2. Modalità attuative.

2.1 Le risorse di cui al punto 1.1. saranno trasferite al Comune di Bari ad avvenuta approvazione del piano triennale delle opere pubbliche del Comune, nei cui elenchi risultino inseriti i tre interventi oggetto di finanziamento con la presente delibera.

2.2 Gli interventi in oggetto dovranno risultare coerenti con gli strumenti di pianificazione comunali e regionali.

3. Monitoraggio degli interventi.

3.1. Il Comune di Bari presenterà al Dipartimento per le politiche di coesione, affinchè sia inoltrata a questo Comitato, una relazione finale sulla attuazione degli interventi finanziati con la presente delibera. Tale relazione dovrà essere riferita a ciascun intervento, con l'indicazione del codice unico di progetto, la descrizione e finalizzazione della relativa dotazione finanziaria assegnata nonché la relativa spesa effettuata.

3.2. Il monitoraggio degli interventi sarà assicurato dalla Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, nella quale dovranno affluire i dati e le informazioni relative a ciascuno degli interventi finanziati con la presente delibera.

3.3. Gli interventi saranno sottoposti al monitoraggio ambientale *ante operam*, *in itinere* e *post operam* mediante l'utilizzo di sonde multiparametriche e prelievi per la caratterizzazione dei sedimenti in termini di parametri chimico-fisici, microbiologici ed ecotossicologici.

4. Disposizioni finali.

4.1. Gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale della regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, recante «Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale», e dovranno acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

4.2. Con riferimento all'intervento nel Porto di San Giorgio dovrà essere valutata la sua compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico poiché il sito del porto è interessato dalla perimetrazione di aree a pericolosità idraulica, alta e media, in corrispondenza della «Lama».

4.3. Per i tre interventi dovranno essere prese in considerazione le eventuali implicazioni ambientali rispetto al Sito di importanza comunitaria (SIC) «Poseidonieto San Vito-Barletta» ubicato nell'area marina contigua, seppur esterna, all'area di pertinenza del progetto.

4.4. I rifiuti classificati con i codici CER 170505 (fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose se contaminate) o CER 170506 (fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui al codice 170505 se non contenenti sostanze pericolose) saranno conferiti presso discariche e/o centri di raccolta/smaltimento autorizzati.

4.5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente delibera restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo ai termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, alle modalità di revoca dei finanziamenti e alle eventuali conseguenti riprogrammazioni.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 459

16A02281

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 4 marzo 2016.

Modifica dello statuto. (Decreto n. 12/2016).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *g)* dello Statuto della Libera Università di Bolzano, secondo il quale il Presidente del Consiglio dell'Università emana lo Statuto dell'Ateneo;

Visto l'art. 33 dello Statuto della Libera Università di Bolzano, secondo il quale la data di entrata in vigore del presente Statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'Università non statale nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera Università di Bolzano dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 16 e 21, concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Università;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243 relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 45 del 22 ottobre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13.11.2015 n. 265;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettore con provvedimento d'urgenza n. 3 del 3.02.2016, ratificato con delibera del Senato accademico n. 20 del 24 febbraio 2016, in merito all'inserimento nello Statuto dell'Ateneo di uno specifico articolo sullo stato giuridico, economico e previdenziale del personale docente di ruolo;

Vista la delibera del Consiglio dell'Università n. 13 del 5 febbraio 2016 concernente l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Libera Università in merito all'inserimento dell'articolo sullo stato giuridico, economico e previdenziale del personale docente di ruolo (art. 30);

Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 120 del 16 febbraio 2016 concernente l'approvazione delle variazioni dello Statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la nota prot. 671/2016 di data 19 febbraio 2016 del Presidente della Libera Università di Bolzano con la quale è stata trasmessa tramite PEC (posta elettronica certificata) al MIUR la modifica allo Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota di data 26 febbraio 2016, n. 0002858, prot. n. 757/2016, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle sottoposte modifiche allo Statuto;

Ritenuta di propria competenza;

Decreta:

1. Di emanare le modifiche allo Statuto della Libera Università di Bolzano ovvero l'inserimento del nuovo art. 30 con conseguente revisione della numerazione degli articoli successivi, come segue:

«IV. PERSONALE DOCENTE

Art. 30 *(Professori/Professoresse, ricercatori/ricercatrici di ruolo)*. — 1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce: *a)* professori/professoresse di prima fascia *b)* professori/professoresse di seconda fascia.

2. Ai professori/Alle professoresse ed ai ricercatori/alle ricercatrici di ruolo è comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo della università statali.

3. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le università statali è limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Università ed è computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria.».

Lo Statuto modificato nel testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Lo Statuto modificato entra in vigore con efficacia *ex tunc* con decorrenza 15 gennaio 2014.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 4 marzo 2016

Il presidente: BERGMEISTER

Il decreto viene pubblicato all'albo della Libera Università di Bolzano.

AVVERTENZA:

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia Autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 44 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 44 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

16A02275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granufink vescica donna».

Estratto determina V&A n. 373/2016 del 24 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C..

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «GRANUFINK VESCICA DONNA», nelle forme e confezioni: «capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL e «capsula rigida» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Skillpharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba, 4, 00144 - Roma (RM) Italia - Codice fiscale n. 08522931008.

Confezione: «capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043183019 (in base 10) 195UXC (in base 32).

Confezione: «capsula rigida» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043183021 (in base 10) 195UXF (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 27 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi: produttore preparazione vegetale: olio di semi di zucca: Estyria Naturprodukte GmbH Wollsdorf 75 8181 St Ruprecht/Raab, Austria (estrazione dell'olio); Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 25, 71083 Herrenberg Germany (controllo e rilascio dell'olio); Produttore preparazione vegetale: estratto secco di corteccia di sommacco e estratto secco di fiori di luppolo: Finzelberg GmbH & Co. KG - Koblenzer Str. 48 - 56 - 56626 Andernach, Germany (tutte le fasi di produzione compresi il controllo e il rilascio degli estratti) e Finzelberg GmbH & Co. KG - Kranzweiherweg 8 - 53489 Sinzig, Germania (testing degli estratti).

Produttore del prodotto finito: Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG stabilimento sito in Benzstr. 25, 71083 Herrenberg Germania (tutte le fasi).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principi attivi: 227,3 mg di Cucurbita pepo L. convar. Citrullina I. Greb. Var. styriaca I. Greb. (olio di semi di zucca); 56 mg di estratto (come estratto secco) di corteccia di Rhus aromatica Aiton (Sommacco aromatico, corteccia) (5-7:1). Solvente estraente: acqua; 18 mg di estratto (come estratto secco) di strobili di Humulus lupulus L. (Luppolo, fiori) (5.5-6.5:1). Sovente estraente: acqua.

Eccipienti: Alfa-tocoferil acetato racemico; Fosfolipidi della soia; Olio di soia parzialmente idrogenato; Cera gialla; Gelatina; Glicerolo; Sciroppo di glucosio; Maltodestrina; Diossido di titanio (E 171); Ossido di ferro rosso (E 172); Ossido di ferro giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Granufink vescica donna è un medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per il sollievo dei sintomi delle basse vie urinarie nelle donne collegati a vescica iperattiva e/o irritabile.

L'impiego di questo medicinale vegetale tradizionale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043183019 - «capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 043183021 - «capsula rigida» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043183019 - «capsula rigida» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Confezione: A.I.C. n. 043183021 - «capsula rigida» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02215

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delecit».

Estratto determina V&A n. 372/2016 del 24 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DELECIT», anche nella forma e confezione: «1 g/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: MDM S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Papiniano, 22/B, 20123 - Milano (MI) Italia - Codice Fiscale n. 00421900283.

Confezione: «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025935089 (in base 10) 0SRH7K (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 4 ml contiene: .principio attivo: Colina alfoscerato 1.000 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 025935089 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 025935089 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02216

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fibriclotte».

Estratto determina V&A n. 458/2016 del 9 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FIBRICLOTTE», nella forma e confezione: «1,5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml + sistema di trasferimento, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, con sede legale e domicilio fiscale in3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, Les Ulis, 91940, Francia (FR).

Confezione: «1,5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml + sistema di trasferimento A.I.C. n. 044380018 (in base 10) 1BBCVL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione produttori dei principi attivi: LFB Biomedicaments, 3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, LES ULIS, 91940, Francia - (tutte le fasi produttive a partire dal plasma fino all'intermedio «Intermediate Product 1»); LFB Biomedicaments, 59 Rue de Trévise, Lille - 59000 - Francia (tutte le fasi produttive a partire dall'intermedio «Intermediate Product 1» fino all'intermedio «Intermediate Product1»).

Produttori del prodotto finito:

produzione: LFB Biomedicaments, 59 rue de Trévise, Lille - 59000 - Francia (tutte le fasi produttive a partire dall'intermedio «Intermediate Product 2» fino all'essiccamento); Delpharm Tours, Rue Paul Langevin, Chambray Les Tours - 37170 - Francia (tutte le fasi di produzione per il solvente acqua per preparazioni iniettabili);

Etichettatura e confezionamento secondario: Delpharm Lille S.A.S., Zone Industrielle de Roubaix Est, Rue de Toufflers, Lys Lez Lannoy - 59390 Francia;

Controllo di qualità: LFB Biomedicaments, 3 Avenue des tropiques, LES ULIS - 91940 - Francia, LFB Biomedicaments, 59 Rue de Trévise, Lille - 59000 - Francia;

Rilascio dei lotti: LFB Biomedicaments, 59 Rue de Trévise, Lille - 59000 - Francia.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

Principio attivo: Fibrinogeno umano: 1,5 g/100 ml (15 mg/ml);

Eccipienti: polvere: Arginina cloridrato; Isoleucina; Lisina cloridrato; Glicina; Sodio citrato diidrato. Solvente: Acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi perioperatoria del sanguinamento in pazienti affetti da ipo - o afibrinogenemia congenita con tendenza al sanguinamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044380018 - «1,5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml + sistema di trasferimento

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044380018 - «1,5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente da 100 ml + sistema di trasferimento - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02217

Rettifica della determina V&A n. 2227/2015 del 23 novembre 2015 (e relativi stampati), concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 459/2016 del 9 marzo 2016

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 2227/2015 del 23 novembre 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DESOGESTREL SANDOZ, nelle forme e confezioni:

"75 microgrammi compresse rivestite con film" 1 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice AIC n. 043673019;

"75 microgrammi compresse rivestite con film" 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice AIC n. 043673021;

"75 microgrammi compresse rivestite con film" 6 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice AIC n. 043673033;

"75 microgrammi compresse rivestite con film" 13 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice AIC n. 043673045,

il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2015:

laddove nell'art. 1 descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC ove è riportato:

«Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione»,

leggasi:

«Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione».

Sono rettificati, negli stessi termini, altresì, gli stampati allegati alla Determinazione suddetta.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158.

Disposizioni finali.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02218

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dremisette».

Estratto determina V&A n. 460/2016 del 9 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DREMISETTE», nelle forme e confezioni: «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 1 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL; «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL e «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 6 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, cap. 21040, Italia, Codice fiscale 00795170158.

Confezione: «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 1 x 28 (24+4) compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043940016 (in base 10) 19WY5J (in base 32).

Confezione: «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 (24+4) compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043940028 (in base 10) 19WY5W (in base 32).

Confezione: «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 6 x 28 (24+4) compresse in blister pvc/pvdc/al - AIC n. 043940030 (in base 10) 19WY5Y (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Validità prodotto integro: 3 anni a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi: Etinilestradiolo: Aspen OSS B.V, Kloosterstraat 6, 5349 (AB *OSS)*, Paesi Bassi e Aspen OSS B.V, Veersemeer 4, 5347 (JN *OSS)*, Paesi Bassi;

Gestodene: Industriale Chimica S.r.l. Via E. H.Grieg, Saronno - Varese Cap. 21047- Italia.

Produttori del prodotto finito: Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Laboratorios Leon Farma, S.A, C/ La Vallina s/n. P.I Navatejera, Navatejera 42008 (Leon), 24008 Spagna; Confezionamento secondario: Manantial Integra, S.L.U., Polígono Industrial Neinor-Henares, E-3, Loc. 23 y 24, Meco, 28880 Madrid, 28880 Spagna; UPS healthcare Italia S.r.l. Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM) Italia; Controllo microbiologico: Laboratorios De Análisis DR. Echevarne, C/ Provença 312 Bajos 08037 Barcelona - Spagna e Rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Compresse attive: Principi Attivi: Gestodene 0,060 mg; Etinilestradiolo 0,015 mg;

Eccipienti: Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato; Cellulosa microcristallina (E460); Potassio poliacrilina; Magnesio stearato (E572);

Rivestimento della compressa: Polivinil alcol (E1203); Titanio diossido (E171); Lecitina (soia) (E322); Talco (E553b); Ferro ossido giallo (E172); Gomma Xantana (E572).

Compresse placebo: Lattosio monoidrato; Povidine - K 25 (E1201); Carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; Silice colloidale anidra (E551); Alluminio ossido anidro; Magnesio stearato (E572);

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

La decisione di prescrivere DREMISETTE deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a DREMISETTE e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043940016 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 1 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043940028 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043940030 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 6 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043940016 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 1 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043940028 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 3 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 043940030 - «0,060 mg/0,015 mg compresse rivestite con film» 6 x 28 (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz».

Estratto determina V&A n. 461/2016 del 9 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «OXALIPLATINO SANDOZ», nella forma e confezione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, cap. 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158.

Confezione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino - AIC n. 040654079 (in base 10) 16SP7Z (in base 32)

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Composizione: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene

Principio attivo: Oxaliplatino 5 mg

50 ml di concentrato per soluzione per infusione contengono 250 mg di oxaliplatino

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 040654079 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 040654079 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 250 mg/50 ml 1 flaconcino - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02220

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depamide».

Estratto determina V&A n. 462/2016 del 9 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "DEPAMIDE", anche nella forma e confezione: "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI), Italia, codice fiscale 00832400154.

Confezione: "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 023105048 (in base 10) 0Q13JS (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: una compressa contiene:

Principi attivi: Valpromide 300 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 023105048 - "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 023105048 - "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento descrizione confezione

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezioni già autorizzata:

da:

Confezione: AIC n. 023105036 - "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse

a:

Confezione: AIC n. 023105036 - "300 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02221

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amsadina».

Estratto determina V&A n. 463/2016 del 9 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMSADINA, nella forma e confezione: «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nordmedica A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Jægersborg Allé 164, DK-2820 Gentofte, Danimarca.

Confezione: «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente - A.I.C. n. 043245012 (in base 10), 197RGN (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: nove mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi:

produttore principio attivo (amsacrina): Dr. Reddy's Laboratories Limited, D. No. 8-2-337, Road No - 3, Banjara Hills, Pin Code - 500034, Hyderabad, Andhra Pradesh, India;

produttore intermedi (CINM-1, CINM-2, CINM-3 CINM-4 and CCOR):

Vijayasri Organics Limited, Plot No. 164/A3;

Sri Venkaterswara Co-operative Industrial estate; Bollaram, 502325;

Jinnaram Mandal; Andhra Pradesh, India; produttore intermedi (CMSA-1 and CMSA 2): Dr. Reddy's Laboratories Limited, Chemical Technical Operations, Unit-I; Plot No. 137/138 and 146;

Sri Venkaterswara Co-operative Industrial estate, 502325;

Bollaram, Jinnaram Mandal,Andhra Pradesh, India;

produttori del prodotto finito: produzione/confezionamento primario dei flaconcini del concentrato per infusione (amsacrina);

controllo lotti prodotto finito: Oncotec Pharma Produktion GmbH, Am Pharmapark, Dessau-Rosslau, Sachsen-Anhalt, 06861, Germania;

confezionamento secondario del prodotto finito: Med-X-Press GmbH Pracherstieg 1 D-38644 Goslar Germany; Rilascio lotti: Eurocept BV Trapgans 5 NL-1244 RL Ankeveen, Olanda;

controllo lotti:

Wolfener Analytik GmbH Chemiepark Areal E Griesheimstraße 21 OT Bitterfeld D-06749 Bitterfeld-Wolfen Germania;

Untersuchungsinstitut Heppeler GmbH Marie Curie Straße 7 D-79539 Lörrach Germania;

BioChem GmbH Daimlerstraße 5b D-76185 Karlsruhe Germania;

IDT Biologika GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Rosslau Germania;

produzione flaconcini solvente: Hameln Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 31789 Hameln Germania.

Composizione: 1, 5 ml di concentrato contiene:

principio attivo: amsacrina 75 mg; 1 ml di concentrato contiene: principio attivo: amsacrina 50 mg.

Dopo la prima diluizione con il solvente, ciascun ml di concentrato contiene 5 mg di amsacrina;

eccipienti: concentrato per soluzione per infusione: N,N-dimetilacetammide;

solvente: acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: terapia di salvataggio della Leucemia mieloide acuta (LMA) refrattaria/recidivante negli adulti, in associazione con altri agenti chemioterapici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043245012 - «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043245012 - «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loyada».

Estratto determina V&A n. 470/2016 del 9 marzo 2016

Sono modificati, con riferimento al titolare A.I.C., la determinazione V&A n. 405/2015 del 4 marzo 2015, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2015, e relativi stampati, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOYADA, nelle forme e confezioni:

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 30 × 0,3 ml contenitori monodose in LDPE;

«15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 90 × 0,3 ml contenitori monodose in LDPE.

Sono rettificati, altresì, per errore materiale ivi contenuto relativo alle officine di produzione e rilascio del lotto, nonché all'avvertenza

sul doping, gli stampati allegati alla determinazione V&A n. 405 del 4 marzo 2015.

Titolare A.I.C.: Santen Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, codice fiscale n. 08747570961.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02223

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «KolFib».

Estratto determina V&A n. 244/2016 del 2 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KOLFIB, nelle forme e confezioni: «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione; «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione e «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca) Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Confezioni:

«Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - A.I.C. n. 044152015 (in base 10), 1B3F6H (in base 32);

«Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - A.I.C. n. 044152027 (in base 10), 1B3F6V (in base 32);

«Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - A.I.C. n. 044152039 (in base 10), 1B3F77 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per adesivo tissutale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi:

calcio cloruro: Merck KGaA, stabilimento sito in Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germania;

aprotinina: DMS Nutritional Products Ltd Branch Pentapharm, stabilimento sito in Dornacherstrasse 112 - 4147 Aesch - Svizzera;

soluzione Bulk di fibrinogeno umano: Kedrion S.p.a. stabilimento sito in via Provinciale - località Bolognana - 55027 Gallicano (Lucca) - (dallo scongelamento del plasma alla separazione del crioprecipitato - intermedio pasta di crio), e Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione della soluzione Bulk di fibrinogeno a partire dall'intermedio pasta di crio;

soluzione Bulk di trombina umana: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in via Provinciale - località Bolognana - 55027 Gallicano (Lucca) - (dallo scongelamento del plasma alla separazione del complesso protrombinico (PTC) dal plasma povero di crio - intermedio complesso protrombinico grezzo - *PTC)*, e Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione della soluzione Bulk di trombina umana a partire dall'intermedio complesso protrombinico grezzo - *PTC)*.

Produttori del prodotto finito:

fibrinogeno umano in polvere: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione compresi gli step di sterilizzazione, liofilizzazione, confezionamento e controllo di qualità);

soluzione di aprotinina: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione della soluzione a partire da acqua, lisina, arginina e aprotinina, compresi gli step di sterilizzazione, confezionamento e controllo di qualità;

trombina umana in polvere: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione compresi gli step di sterilizzazione, liofilizzazione, confezionamento e controllo di qualità); soluzione di calcio cloruro: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli) - (tutte le fasi di produzione compresi gli step di sterilizzazione finale in autoclave, confezionamento e controllo di qualità); rilascio dei lotti: Kedrion S.p.a., stabilimento sito in s.s. 7 bis, km 19,5 - 80029 Sant'Antimo (Napoli).

Composizione componente 1: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: proteina coagulabile umana che contiene principalmente fibrinogeno umano 60 mg/ml; aprotinina 0,925 PEU*/ml. * PEU = Ph. Eur. Unit.

Composizione componente 2: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: trombina umana 1250 UI/ml; calcio cloruro 40 mg/ml;

eccipienti componente 1:

flaconcino polvere: sodio citrato;

flaconcino solvente: lisina cloridrato; arginina cloridrato; acqua per preparazioni iniettabili;

eccipienti componente 2:

flaconcino polvere: sodio cloruro;

flaconcino solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di supporto nei casi in cui le tecniche chirurgiche standard risultino insufficienti:

per il miglioramento dell'emostasi;

come adesivo/sigillante, o come supporto per le suture: nella miringoplastica (timpanoplastica di tipo *I)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 044152015 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 044152027 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 044152039 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 044152015 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 120 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 625 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 0,5 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 044152027 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 240 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 4 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 1250 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 1 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 044152039 - «Polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconcino di fibrinogeno in vetro da 480 mg + 1 flaconcino di solvente in vetro da 8 ml + 1 flaconcino di trombina in vetro da 2500 UI + 1 flaconcino di solvente in vetro da 2 ml + dispositivo di ricostituzione/applicazione - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mogadon».

Estratto determina V&A n. 438 del 9 marzo 2016

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MOGADON.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Mogadon, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 020731081 - "5 mg compresse" 20 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02235

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locorten».

Estratto determina V&A n. 435 del 3 marzo 2016

Modifica denominazione e codice AIC di alcune confezioni del medicinale LOCORTEN all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: Locorten, nelle forme e confezioni "0,02 g + 0,5 g crema" tubo da 30 g; "0,02 g + 0,5 g unguento" tubo da 30 g, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione Locorten, nelle forme e confezioni: "0,02 g + 0,5 g crema" tubo da 30 g; "0,02 g + 0,5 g unguento" tubo da 30 g è autorizzata la denominazione Locorten antibiotico e antinfiammatorio.

Codice di identificazione delle confezioni: alla confezione "0,02 g + 0,5 g crema" tubo da 30 g è attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 044706012 (in base 10) 1BNB6W (in base 32); alla confezione "0,02 g + 0,5 g unguento" tubo da 30 g è attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 044706024 (in base 10) 1BNB78 (in base 32).

Titolare AIC: Amdipharm LTD con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers-Irlanda.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dai codici AIC n. 020613079 e 020613081 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02239

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 2114 dell'11 ottobre 2015, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc».

Nell'estratto della determina n. 2114 dell'11 ottobre 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»,

ove è scritto:

Confezione: Pantorc 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL

Codice AIC: 043517059 (in base 10) 18J13Q (in base 32),

leggasi:

Confezione: Pantorc 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL

Codice AIC: 043517059 (in base 10) 19J143 (in base 32).

16A02240

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peridon».

Estratto determina V&A n. 439 del 9 marzo 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale PERIDON

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, relativamente al medicinale Peridon, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 024309039 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC n. 024309066 - "30 mg supposte" 6 supposte

AIC n. 024309130 - "10 mg granulato effervescente" 30 bustine

AIC n. 024309142 - "1 mg/ml sospensione orale" flacone da 200 ml

Titolare AIC: Italchimici S.p.a. (codice fiscale 01328640592) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina 5 km 29, 00040 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02241

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spididol Analgesico».

Estratto determina V&A n. 440 del 9 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazioni di tipo IB: C.I.z) adeguamento QRD con aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readibility User Test e C.I.1b) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione, relativamente al medicinale SPIDIDOL ANALGESICO.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Spididol Analgesico, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028710010 - "200 mg compresse effervescenti" 12 compresse

AIC n. 028710022 - "200 mg granulato per soluzione orale" 12 bustine

AIC n. 028710034 - "200 mg compresse" 12 compresse

AIC n. 028710046 - "200 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 12,5 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca, 10, 20091 - Bresso - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02242

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactiv Gola».

Estratto determina V&A n. 441 del 9 marzo 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BENACTIV GOLA.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.1, relativamente al medicinale Benactiv Gola, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033262027 - "8,75 mg pastiglie gusto limone e miele" 16 pastiglie

AIC n. 033262039 - "8,75 mg pastiglie gusto limone e miele" 24 pastiglie

AIC n. 033262078 - " 8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia " 16 pastiglie

AIC n. 033262080 - " 8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia" 24 pastiglie

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH – Slough, Berkshire (Regno Unito)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «X Prep».

Estratto determina V&A n. 442 del 9 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale X PREP.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale X PREP, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024514022 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» flacone 75 ml con tappo serbatoio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20 - 20124 Milano, Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02244

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilace».

Estratto determina V&A n 443 del 9 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PRILACE.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PRILACE, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029243019 - «5 mg + 6 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02245

BANCA D'ITALIA

Approvazione delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato di REV - Gestione Crediti S.p.A.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 gennaio 2016, ha approvato le deleghe attribuite il 28 dicembre 2015 dal Consiglio di amministrazione all'Amministratore delegato di REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 180/2015.

16A02282

Approvazione delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato di REV - Gestione Crediti S.p.A.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 16 febbraio 2016, ha approvato le deleghe attribuite il 3 e il 12 febbraio 2016 dal Consiglio di amministrazione all'Amministratore delegato di REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 180/2015.

Il provvedimento ha efficacia a far data dal 3 febbraio 2016.

16A02283

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del "Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150", si rende noto che:

la ditta Assembla snc di Leonardi Giovanni & C., avente sede legale ed operativa a Recanati in via Remo Stortoni, 22 — marchio n. 217/MC ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione; pertanto con determinazione del dirigente dell'Area Settore anagrafico-certificativo e regolazione del mercato, la stessa è stata cancellata dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata;

la ditta Debby Srl, avente sede legale a Roma ed operativa a Recanati in loc. Chiarino snc - marchio n. 233/MC ha trasferito dal 21 dicembre 2015 la sede legale a Roma e ha provveduto alla riconsegna del punzone in dotazione; pertanto con determinazione del dirigente dell'Area Settore anagrafico-certificativo e regolazione del mercato, la stessa è stata cancellata dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

16A02238

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA LAVORATORI STAGIONALI NON AGRICOLI E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE A RETRIBUZIONE GRADUALE PER L'OCCUPAZIONE STAGIONALE - ARGOS»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione lavoratori del turismo, via Acquedotto n. 130, 80077 Ischia (NA); e-mail: alt.tutelastagionali@gmail.com; alt.comunicazione@gmail.com; cell. 3208567286.

16A02377

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsi-denten des Universitätsrates der Freien Universität Bozen Nr. 12 vom 04. März 2016, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 10 vom 08. März 2016 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 55 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 12 del 4 marzo 2016, relativo all'emanazione delle modifiche dello Statuto della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 55 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

16A02276

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 3 marzo 2016 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ahmad A.H. Bamarni, Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, S.E. Maria Manuela Dos Santos Lucas, Ambasciatore della Repubblica del Mozambico, S.E. Juan José Guerra Abud, Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani, S.E. Deo Saran, Ambasciatore della Repubblica di Figi (residente a Bruxelles) e S.E. Sandra Elizabeth Alas Guidos, Ambasciatore della Repubblica di El Salvador, i quali gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

16A02251

Istituzione dell'ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar (Mongolia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

Articolo unico

È istituita a Ulaanbaatar (Mongolia un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 30 aprile 2016.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016 registro n. 1, foglio n. 173

16A02277

Elevazione dell'Agenzia consolare onoraria in Ancash al rango di Consolato onorario con il contestuale ampliamento della circoscrizione territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo primo

L'Agenzia Consolare onoraria in Ancash (Perù), posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lima, è soppressa.

Articolo secondo

È istituito in Ancash (Perù) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lima, con la seguente circoscrizione territoriale: i Dipartimenti di Ancash, Huanuco e Ucayali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A02278

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giancarlo Olivieri, Vice Console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

A) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

B) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

C) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

D) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri aerei, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

E) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

F) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

G) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

H) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

I) vidimazioni e legalizzazioni;

J) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

K) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

L) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato d.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

M) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso limitatamente ai visti nazionali;

N) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

O) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

P) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A02279

Rilascio di *exequatur*.

In data 7 settembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Marilena Pizzuto, console onorario della Repubblica di Albania in La Spezia.

16A02284

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, con periodo di validità 2013-2017, della riserva naturale statale Montagna di Torricchio, ricadente nel territorio della Regione Marche.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dm prot. 237 del 5 novembre 2015, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2013-2017 della Riserva naturale statale Montagna di Torricchio, ricadente nel territorio della Regione Marche, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

16A02236

Adozione dei piani antincendio boschivo (piani *AIB)*, con periodo di validità 2015-2019, delle riserve naturali statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DM prot. 251 del 26 novembre 2015, sono stati adottati i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piani *AIB)* 2015-2019 delle Riserve Naturali Statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo Forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

16A02237

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso relativo al decreto 29 febbraio 2016, concernente: «Modificazioni al decreto 6 ottobre 2004, recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge"».

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2016, all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, alinea, anziché:

"dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti commi",

leggasi:

"dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi";

ed ancora all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, anziché:

"4",

leggasi:

"4-bis".

16A02269

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Miniato a Fonterutoli, in Castellina in Chianti.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Miniato a Fonterutoli, con sede in Castellina in Chianti (Siena).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

16A02247

Soppressione della Parrocchia di S. Donato in Ginestreto, in Siena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Donato in Ginestreto, con sede in Siena.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

16A02248

Soppressione della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Colle di Malamerenda, in Siena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Colle di Malamerenda, con sede in Siena.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

16A02249

Soppressione della Parrocchia di S. Maria in Tressa, in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria in Tressa, con sede in Siena.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

16A02250

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina.

Con decreto ministeriale n. 225 del 18 febbraio 2016, alla dott.ssa Sara Modde nata il 1° maggio 1979 a Roma, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: “Dottoressa del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, imbarcata su una unità della Marina militare e chiamata a operare nell’ambito del Dispositivo Navale di Sorveglianza e Sicurezza Marittima per le operazioni di soccorso in mare e l’emergenza migranti nelle acque dello Stretto di Sicilia, si offriva volontariamente per un intervento sanitario su di un naufrago con serie problematiche respiratorie e un arresto cardiaco, che era stato imbarcato su un’altra Unità facente parte del Dispositivo. Nonostante le avverse condizioni metereologiche e marine non esitava nel farsi calare dall’elicottero con l’ausilio di un verricello a bordo dell’Unità, raggiunta la quale grazie alla sua tempestività di intervento, al coordinamento e all’assistenza al personale medico di bordo, ha dato un contributo efficace non solo alla evacuazione in elicottero del paziente fino all’isola di Lampedusa, ma anche alla stabilizzazione degli altri migranti a bordo. La sua opera, coraggiosa, instancabile e estremamente difficile, rappresenta un elevatissimo esempio di professionalità medica e di quella solidarietà che è propria della gente di mare.” — Stretto di Sicilia, 4 - 5 dicembre 2014.

16A02252

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 27 ottobre 2015, concernente lo scioglimento dell’Istituto di Patronato e di assistenza sociale “FENALCA”, con nomina del commissario liquidatore.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità Legale” il decreto 27 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. *a)* della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni, concernente lo scioglimento dell’Istituto di Patronato e di assistenza sociale “FENALCA” e la nomina del dr. Francesco Rippa come commissario liquidatore.

16A02317

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-068) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100160322